

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 929

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato RIZZI

Disposizioni per la corresponsione di indennizzi ai militari vittime di episodi di violenza comunemente definiti « nonnismo »

*Presentata il 20 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Incidenti più o meno recenti, verificatisi in alcune caserme italiane in circostanze non ancora chiarite e tuttora oggetto d'indagine, hanno nuovamente attirato l'interesse dell'opinione pubblica italiana sul fenomeno del cosiddetto « nonnismo ». Deprecabili usanze, che nulla hanno a che vedere con i riti collettivi che servono tradizionalmente a cementare il cameratismo e la solidarietà delle unità elementari della macchina militare, sono già più volte sfociate, in passato, in gravi forme di umiliazione personale soprattutto ai danni delle reclute e del personale con minore anzianità di servizio. Contro questo genere di prevaricazione è giusto esigere, da parte dei comandanti di reparto e degli Stati maggiori, una maggiore sensibilità nell'apprezzamento di quanto accade tra i loro subordinati ed un maggiore rigore nella repressione del fenomeno.

Un problema che può e deve essere affrontato specificamente dal legislatore è quello relativo ai casi in cui da atti di « nonnismo » derivino conseguenze più o meno gravi sotto il profilo dell'incolumità dei militari: si allude qui, evidentemente, agli episodi che si concludono con il ferimento intenzionale od accidentale del militare vittima di un atto di « nonnismo » o con il suo decesso.

Il servizio militare di leva costituisce costituzionalmente un'obbligazione personale del cittadino nell'ambito del dovere di difesa della Patria. Ed è del tutto normale che nell'adempimento del proprio dovere, in caso di partecipazione ad un conflitto deliberato secondo le forme costituzionalmente previste, il cittadino in uniforme possa essere chiamato a contribuire anche con il proprio sangue al perseguimento della missione che il Governo ed il Parlamento hanno affidato alle Forze armate. In tempo di pace, tuttavia, la figura del

coscritto deve essere intesa come una forma di prestito che la società civile fa allo Stato. Non è perciò possibile che lo Stato non si faccia carico degli oneri economici conseguenti all'invalidamento od alla morte di un suo cittadino a causa di fenomeni che non sia stato in grado di controllare e reprimere all'interno della sua organizzazione militare.

Nasce dal riconoscimento di questa esigenza riparatrice la presente iniziativa legislativa, che mira a garantire alle vittime del fenomeno del « nonnismo », ai loro eredi ed eventuali superstiti un risarcimento proporzionato all'entità del danno fisico subito. L'accertamento delle circostanze nelle quali il militare ha subito ingiurie, lesioni o la perdita della propria vita è rimesso alla magistratura civile, in deroga alle previsioni degli articoli 37, 260 e 263 del codice penale militare di pace che sottopongono tutti i reati militari ad un regime di giurisdizione esclusiva della magistratura militare. È fatto altresì obbligo alle autorità militari di prestare tutta la collaborazione necessaria allo svolgimento della fase istruttoria.

È sembrato opportuno, ai fini della determinazione del corrispettivo da ver-

sare a titolo di risarcimento, fare riferimento alle norme che disciplinano la corresponsione di indennità risarcitorie nel caso di infortuni per causa di servizio. Per la valutazione del danno conseguente alle ingiurie di carattere psicologico è sembrato più pertinente, invece, introdurre il principio della valutazione equitativa del danno. Per il caso di morte, si è comunque indicata una cifra pari a 3 miliardi di lire, ammettendo altresì la facoltà degli eredi e degli eventuali superstiti di promuovere un'azione civile tesa ad ottenere cifre superiori.

Ai fini di una più sollecita liquidazione del risarcimento spettante alle vittime degli atti di « nonnismo », è altresì prevista l'istituzione di un apposito Fondo, da dotare inizialmente di 50 miliardi di lire, e a regime da finanziare sulla base degli esborsi mediamente erogati nel quinquennio precedente, fatte salve le maggiorazioni determinate dalla variazione del costo della vita. A favore dei coscritti vittime delle manifestazioni più gravi del fenomeno si è introdotto il beneficio dell'ammissibilità alla concessione della licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Responsabilità civile dello Stato).*

1. Lo Stato è civilmente responsabile per le ingiurie fisiche e psicologiche sofferte dai militari in servizio di leva vittime di aggressioni da parte di loro commilitoni o comunque in conseguenza di atti individuali o collettivi di coazione da parte di loro colleghi, comunemente definiti atti di « nonnismo », compiuti in caserma od in altro sito ricadente sotto la responsabilità del Ministero della difesa.

2. Il militare che abbia patito ingiurie fisiche o psicologiche in dipendenza di atti individuali o collettivi di « nonnismo » deliberati da altri militari in caserma o in altro sito ricadente sotto la responsabilità del Ministero della difesa ha diritto ad un risarcimento.

3. Al risarcimento di cui al comma 2 hanno altresì diritto gli eredi e gli eventuali superstiti del militare deceduto per conseguenza diretta od indiretta di un atto di « nonnismo ».

## ART. 2.

*(Determinazione del risarcimento).*

1. Il risarcimento di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è determinato sulla base dei coefficienti che regolano la liquidazione degli infortuni per causa di servizio patiti dai militari in servizio.

2. La liquidazione del danno derivante dalle ingiurie di carattere psicologico è determinata equitativamente.

3. Qualora dagli atti di « nonnismo » consegua direttamente od indirettamente la morte del militare è corrisposto un risarcimento pari a 3 miliardi di lire, secondo le procedure e le condizioni in-

dicate dall'articolo 3. L'accettazione della somma non preclude agli aventi diritto la facoltà di promuovere un'azione civile per ottenere l'eventuale integrazione del risarcimento.

ART. 3.

*(Procedure per il risarcimento).*

1. La sussistenza di ingiurie e lesioni provocate da episodi di « nonnismo » e le circostanze in cui si è determinato il decesso di uno o più militari in dipendenza di una prevaricazione individuale o collettiva perpetrata da altri militari in un sito ricadente sotto la responsabilità del Ministero della difesa sono accertate dalla magistratura civile, anche su istanza della parte lesa, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 37, 260 e 263 del codice penale militare di pace. Le autorità militari prestano la necessaria collaborazione alla fase istruttoria.

2. Il secondo comma dell'articolo 260 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« I reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, ed il reato previsto dal numero 2 dell'articolo 171 sono puniti, dietro denuncia o querela presentata alla competente autorità giudiziaria dal militare offeso, per il tramite del comandante di corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole o, se più sono i colpevoli e se appartengono a corpi diversi o a Forze armate diverse, del comandante di corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado o, a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano. È altresì riconosciuto il diritto della parte lesa a promuovere l'azione civile per il risarcimento delle ingiurie fisiche e psicologiche sofferte dai militari in servizio di leva vittime di aggressioni da parte di loro commilitoni o comunque in conseguenza di atti individuali o collettivi di coazione da parte di loro colleghi compiuti in caserma od altro sito ricadente sotto la responsabilità del

Ministero della difesa e comunemente definiti atti di “nonnismo” ».

ART. 4.

*(Fondo per le vittime del « nonnismo »).*

1. Ai fini della sollecita liquidazione del risarcimento, è istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per le vittime del « nonnismo ».

2. Nel primo anno di applicazione della presente legge, la dotazione del Fondo per le vittime del « nonnismo » è fissata in 50 miliardi di lire. Successivamente, fino al termine del quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione del Fondo è determinata sulla base dell'ammontare dei risarcimenti erogati nel precedente esercizio finanziario. Dal quinto anno in poi, l'entità del Fondo è determinata sulla base della media degli esborsi del quinquennio precedente, incrementata di una maggiorazione corrispondente alle variazioni percentuali del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

ART. 5.

*(Altri benefici in favore dei militari di leva vittime di gravi atti di « nonnismo »).*

1. I militari di leva vittime dei gravi atti di « nonnismo » sono ammessi, ove non sussistano gli estremi della concessione del congedo assoluto, al beneficio della licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0009960\*